

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 814 DEL 20 108 12009

OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
CON LA DOTT.SSA MARIA ANTONIA TAGLIOLI.

L'anno duemila nov addi venti del mese di agosto

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giorgio Lenzotti

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F. F.

Avv. Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Bruno Contu

VISTA e condivisa l'allegata proposta di deliberazione;

DATO ATTO che con deliberazione n 1 del 02.01.2009 è stato nominato Direttore Amministrativo F.F. l'Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore dell'Area Affari generali, legali e comunicazione;

VISTI:

il D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L.R. 10/2006

la L.R. 10/1997


Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di proseguire con la dott.ssa Maria Antonia Taglioli nata a Buddusò il 17.01.1962 il rapporto di collaborazione per durata massima di mesi quattro, per la gestione del progetto di cui in premessa;
- di stabilire che il rapporto di collaborazione cesserà automaticamente alla fine del periodo previsto senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che l'attività conseguente della durata di mesi quattro, decorrente dalla data effettiva di inizio della medesima, cesserà automaticamente alla fine del periodo prescritto senza nessuna particolare comunicazione;
-


IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Bruno Contu




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. Roberto Di Gennaro



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Lenzotti



n. 447 del 19.08.09



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 24/08/2009, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 24/08/2009.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Ge

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Servizio Amministrazione del Personale

OGGETTO: Proposta di deliberazione inerente: “Prosecuzione contratto di collaborazione professionale con la dott.ssa Maria Antonia Taglioli”

Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale


- VISTA** la richiesta fatta dal responsabile del Servizio Territoriale di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza, dott.ssa Giovanna Maria Solinas, di dar seguito al progetto sulla “Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in età evolutiva”;
- VISTA** la deliberazione n 113 del 16.02.2009 di prosecuzione con la dott.ssa Maria Antonia Taglioli di un rapporto di collaborazione professionale per lo svolgimento di attività nell’ambito del Servizio Territoriale di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza sul percorso diagnosi-cura-riabilitazione dei bambini e adolescenti di età compresa da 0 a 18 anni;
- RILEVATO** che il suddetto incarico scade il 24.08.2009;
- PRESO ATTO** della disponibilità della dott.ssa Maria Antonia Taglioli a proseguire il rapporto di collaborazione;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi indicati in premessa:


- di proseguire con la dott.ssa Maria Antonia Taglioli nata a Buddusò il 17.01.1962 il rapporto di collaborazione per durata massima di mesi quattro, per la gestione del progetto di cui in premessa;
- di stabilire che il rapporto di collaborazione cesserà automaticamente alla fine del periodo previsto senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che l’attività conseguente della durata di mesi quattro, decorrente dalla data effettiva di inizio della medesima, cesserà automaticamente alla fine del periodo prescritto senza nessuna particolare comunicazione;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dott.ssa Giovanna Puzzi)



n 448 del 19.8.99

is



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 – OLBIA**

REP. N. _____

DEL _____

PROSECUZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE.

L'anno duemilanove addì _____ del mese di _____

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante il Direttore Generale., Dr. Giorgio Lenzotti nato a Tortoli il 12.08.1953 e domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda Cod. Fiscale 01687160901

E

la dott.ssa Maria Antonia Taglioli nata a Buddusò il 17.01.1962 e residente a Sassari in via Carmelo Floris n. 9

Cod. Fiscale TGLMNT62A57B246K

PREMESSO

- che è intendimento di questa Azienda Sanitaria Locale n. 2 il completamento del progetto di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in età evolutiva;
- che con nota prot. n 36651 del 29.06.2009 il responsabile del Servizio Territoriale di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza ha richiesto la prosecuzione della prestazione professionale con la professionista sopra generalizzata per il completamento del suddetto obiettivo parzialmente raggiunto.

- che la professionista innanzi costituita ha dichiarato spontaneamente di voler proseguire l'incarico con questa Azienda Sanitaria Locale n. 2 alle condizioni sottoscritte nel contratto precedente;
- che la professionista sopra indicata non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

La professionista sopra costituita si impegna col presente contratto a proseguire la propria attività di assistenza presso il Servizio Territoriale di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza, garantendo l'impegno e la professionalità necessarie al conseguimento del miglior risultato.

Le attività da prestarsi in regime di collaborazione, consisteranno nello svolgimento delle seguenti competenze:

- Programmare, progettare e realizzare interventi educativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione psicosociale e mirati al recupero e allo sviluppo del minore;
- Organizzare la presa in carico clinica, sociale e riabilitativa del minore;
- Operare nel contesto della prevenzione primaria sul territorio;

- Promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifeste;
- Collaborare con i servizi sociali degli enti locali e con gli enti preposti all'amministrazione della giustizia al fine di tutelare i minori soggetti ad abuso e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari.

ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del professionista si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi che, sulla base delle attività dedotte in contratto, si intendono raggiungere e che, pertanto, la prestazione del medesimo sarà oggetto di valutazione.

ART. 3

Il collaboratore sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare assistenza e collaborazione, per la definizione del processo sopra specificato, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

Il medesimo professionista, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n. 2.

ART. 4

Le parti convengono che per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il professionista dovrà garantire la sua attività nell'arco di cinque giorni alla settimana secondo il calendario di attività predisposto dalla Responsabile del servizio.

ART. 5

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione ai sensi dell'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

ART.10

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore.

ART. 11

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

ART. 12

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n 196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

ART.13

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà la durata di mesi quattro a partire dal .

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il professionista non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione venga valutata negativamente dal committente.

ART. 14

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giorgio Lenzotti

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Maria Antonia Taglioli
